

**Art. 63***(Tirocini formativi)*

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

**Note:**

- 1 Articolo sostituito da art. 9, comma 46, L. R. 24/2009

**TITOLO VI****INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO****CAPO I****Interventi per il sostegno al credito e al reddito****Art. 64***(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)*

1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.
2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

**Note:**

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006

**Art. 65***(Interventi per il sostegno al reddito)*

1. La Regione interviene a supporto di piani realizzati dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.
2. L'intervento della Regione può avere carattere esclusivamente integrativo, secondo le condizioni definite con regolamento, ed è finalizzato all'erogazione di borse di studio a quei lavoratori che nell'ambito dei piani suddetti partecipano ad attività formative o a sostenere accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione tramite l'utilizzo di orari di lavoro flessibile.
3. La Regione sostiene la sperimentazione di iniziative, realizzate con la partecipazione delle forze sociali e il concorso di imprese e di lavoratori, tese a garantire forme di sostegno al reddito a lavoratori in difficoltà con particolare riguardo a quelli svantaggiati e a rischio di esclusione sociale.

**Note:**

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008

**TITOLO VII****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005****CAPO I****Modifiche alla legge regionale 7/2005****Art. 66**